

**Delibera n. 08/2011, Verbale cda n. 02/11**

OGGETTO: modifiche al Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;
- VISTO** lo Statuto dell'INAF entrato in vigore il 1 maggio 2011;
- VISTI** i Regolamenti di organizzazione e funzionamento, del personale e di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicati sul S.O. n.185 alla G.U. serie generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- VISTO** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolar modo nel suo art. 22, di riordino della disciplina concernente gli assegni di ricerca;
- VISTO** la delibera del CdA INAF n. 44 del 22 giugno 2011 con oggetto: approvazione del disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 marzo 2011, n. 102 con il quale è stato fissato l'importo minimo degli assegni di ricerca;
- VISTE** le note del Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca del 12 ottobre 2011, prot.6512 e la nota del coordinatore del Gruppo di Lavoro per gli assegni di ricerca, Oscar Straniero del 7 Ottobre 2011, recanti proposte di modifica al disciplinare stesso;
- TENUTO CONTO** delle osservazioni e delle proposte emendative al disciplinare;
- CONDIVISA** la necessità di apportare modifiche al Disciplinare per il conferimento degli assegni di ricerca;

DELIBERA

con voti unanimi dei presenti espressi nei modi di legge, per i motivi richiamati in premessa, di approvare le modifiche al testo del Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca, allegate alla presente delibera in modo da formarne parte integrante e sostanziale.

Roma, li 13 ottobre 2011

Il Presidente

G. R. Ricci

Articolo 9

Commissione esaminatrice

Comma 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico, per i bandi a carattere nazionale o presso la Sede Centrale, o del Direttore della Struttura per tutti gli altri casi. Per le selezioni a carattere locale, la commissione esaminatrice è composta da tre membri scelti tra il personale di ricerca anche universitario, italiano o straniero esperti nelle tematiche relative al programma di ricerca descritto nel bando e, di norma, include il responsabile del progetto. Per le selezioni a carattere nazionale, il numero dei componenti della commissione può essere elevato ad un massimo di 5. Ai sensi della normativa vigente, la composizione della commissione deve inoltre garantire, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. Il Presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti e deve essere indicato nel decreto di nomina. Lo stesso decreto indicherà il nominativo del segretario.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

Comma 4. (comprende e unifica gli enunciati dei precedenti commi 4 e 5 dell'art. 14) I contratti relativi ad assegni di ricerca stipulati ai sensi della previgente normativa ed in essere alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, continueranno a spiegare i propri effetti giuridici ed economici fino alla data di scadenza prevista dai medesimi. Le eventuali proroghe/rinnovi dei contratti suddetti, se espressamente previste/i nei bandi, sono disposte/i dal Direttore della Struttura, o dal Direttore Generale su indicazione del Direttore Scientifico per i bandi a carattere nazionale, previa motivata richiesta del responsabile scientifico del programma, che attesti la positiva valutazione dell'attività di ricerca svolta dal titolare dell'assegno e verifica della copertura finanziaria.

Comma 5. (nuova formulazione dell'art. 14, sostituisce il precedente comma 5)

Per l'attivazione di assegni gravanti su progetti, contratti e finanziamenti già approvati da INAF e da altri Enti prima dell'entrata in vigore del presente Disciplinare per i quali gli importi, convenuti tra le parti risultano inferiori rispetto a quelli stabiliti dall'art. 5 e per i quali sussistano limitazioni finanziarie e difficoltà di rendicontazione finale, il responsabile scientifico dovrà presentare preventiva richiesta al Direttore Scientifico che potrà autorizzare l'emissione del bando in deroga agli importi stabiliti dall'art. 5 del disciplinare. In assenza di risposta dal parte del DS entro 10 giorni dalla richiesta essa potrà essere considerata approvata".

C.F.B.